

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1088

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'agricoltura e delle foreste**

(FONTANA)

di concerto col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(ANDREATTA)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(GUARINO)

col **Ministro *ad interim* della marina mercantile**

(TESINI)

col **Ministro della sanità**

(COSTA)

e col **Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e
per gli affari regionali**

(CIAURRO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1993

Riordinamento delle competenze regionali e statali in
materia agricola e istituzione del Ministero delle politiche
agro-alimentari e delle risorse rurali

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	12
Disegno di legge	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (MAF) è, allo stesso tempo, tra le amministrazioni più antiche e tra le amministrazioni che sono state più spesso oggetto di riforma nel sistema amministrativo italiano.

La materia dell'agricoltura e delle foreste ha, infatti, conosciuto, nell'ultimo secolo, trasformazioni e cambiamenti di grande portata, sia per ciò che attiene all'ambito e ai contenuti delle funzioni da esercitare, sia per quanto riguarda i criteri di allocazione di tali funzioni tra centro e periferia.

In seguito al primo (1972) e al secondo (1977) trasferimento di funzioni alle Regioni, il Ministero ha subito alcuni ridimensionamenti, che hanno riguardato la rete degli uffici periferici e, in particolare nel secondo caso, le stesse strutture dell'apparato centrale.

Dopo la regionalizzazione, inoltre, varie proposte volte ad un più profondo ripensamento e riqualificazione della figura istituzionale del Ministero sono state avanzate, sia da parte di Ministri, sia da parte di commissioni governative e di altri soggetti.

Basti qui ricordare, tra le principali proposte:

quelle avanzate dal Ministro Marcora (1976-1979) nell'ambito di una prospettiva di riforma più ampia, volta a superare il settorialismo delle politiche pubbliche dell'agricoltura con l'introduzione di un piano agricolo-alimentare e la creazione di un sistema di programmazione facente capo ad un apposito comitato interministeriale;

Le proposte della Commissione Giannini per il completamento dell'ordinamento regionale (1977), che prevedevano la specializzazione del Ministero, oltre che su alcune residue funzioni operative (in ordine alla tutela dei prodotti e agli interventi

sul mercato), su compiti di indirizzo, coordinamento, controllo e di cura dei rapporti internazionali e con la Comunità economica europea, con la costituzione, per l'esercizio dei due tipi di funzioni, di uffici differenti sotto il profilo organizzativo;

le proposte della Commissione Piga (costituita nel 1980 nell'ambito delle iniziative di indagine e di proposta intraprese dal Ministro della funzione pubblica Giannini), che, nel quadro di una ipotesi di riforma generale del sistema ministeriale, auspicò la creazione di un unico Ministero della produzione, nel quale sarebbe dovuto confluire anche il MAF.

Sul piano dell'attività parlamentare, l'esigenza di un adeguamento dell'assetto organizzativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla nuova configurazione assunta dalle sue funzioni, in seguito ai mutamenti istituzionali intervenuti nell'ultimo ventennio, è stata alla base di un'apposita iniziativa legislativa assunta dal Governo già nel corso della IX legislatura (Atto Camera n. 2745). Il relativo disegno di legge rimase tuttavia accantonato, soprattutto in conseguenza dello stralcio della parte concernente la riorganizzazione del servizio per la repressione delle frodi di cui si rese urgente l'anticipata attuazione, mediante il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, in presenza della ben nota, criminosa vicenda della sofisticazione del vino con il metanolo.

Sopravvenuta la fine di quella legislatura, del predisposto progetto di adeguamento è rimasta quindi inattuata l'impostazione complessiva che aveva riguardo a tutte le altre funzioni demandate alla competenza del Ministero, non essendo stata riproposta nel corso della X legislatura alcuna iniziativa governativa.

2. È il caso però di riassumere, per larghi cenni, i mutamenti via via intervenuti nell'ordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prima ancora che, negli anni recenti, con l'attuazione dell'ordinamento regionale, si configurasse, come sancito dalla Costituzione repubblicana, un quadro radicalmente diverso di competenze e di funzioni per la pubblica amministrazione in agricoltura. Già prima, nel corso della sua lunga storia, il Ministero dell'agricoltura aveva attraversato fasi alterne e per molti versi tormentate, sia nel suo ordinamento interno sia nel rapporto con le attribuzioni di altri segmenti della pubblica amministrazione.

A partire dal 5 luglio 1860, data di nascita del Ministero dell'agricoltura, nel quadro dello stato unitario e per oltre un cinquantennio, il Ministero visse una vita tormentata, per un alternarsi di soppressioni, ricostituzioni, ridimensionamenti e dilatazioni. Una lettura di queste vicende in una chiave non puramente amministrativa consente di cogliere, sullo sfondo, la storia della politica agraria del Paese e più in generale gli eventi della stessa evoluzione politica. È soltanto con l'età giolittiana che il Ministero comincia a prendere una fisionomia più precisa, alimentata dalla nuova convinzione che la politica agraria non sarebbe dovuta essere soltanto una sorta di presidio al regime fondiario, ma avrebbe dovuto arricchirsi di funzioni attive di promozione e di sviluppo.

Caratteristica dei primi tre decenni di questo secolo fu la questione se il Ministero dell'agricoltura dovesse essere una entità autonoma, con un raggio di azione fondamentalmente limitato alla materia agricola e forestale, o se al contrario lo si dovesse inglobare in una struttura amministrativa più ampia, praticamente in un Ministero delle attività produttive o dell'economia nazionale, con ambito di competenze comprendente agricoltura, industria, commercio e lavoro. Dominò in un primo tempo la seconda concezione, si ritornò alla prima in forma transitoria durante il primo conflitto mondiale, prevalse di nuovo nel 1923 il

concetto di un unico Ministero dell'economia nazionale.

Soltanto nel 1929, con il regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, si ritorna all'idea dell'agricoltura come settore ad autonoma organizzazione amministrativa. Nel corso degli anni '30, anche in coincidenza con l'affermarsi della bonifica integrale, il Ministero si irrobustisce e prende a poco a poco i lineamenti organizzativi destinati a durare nei decenni successivi e praticamente sino alla seconda metà degli anni '70. Con regio decreto 16 giugno 1940, n. 966, le direzioni generali e le altre articolazioni amministrative vengono definite appunto secondo uno schema sostanzialmente coincidente con quello attuale, salvo le modificazioni apportate con la piena attuazione dell'ordinamento regionale.

In realtà, già per effetto del primo trasferimento di funzioni, operato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, l'assetto organico dell'Amministrazione è risultato menomato in misura più che proporzionale alla entità dei compiti dismessi. Il completamento della regionalizzazione, seguito per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha trovato poi - com'è noto - nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, il corollario dello scorporo degli organi periferici e della soppressione di tre importanti direzioni generali, le cui residue funzioni sono state aggregate ad altre strutture dell'Amministrazione secondo criteri di approssimativa assimilazione, non essendo stata utilizzata, in quella occasione, per il Ministero dell'agricoltura la facoltà di riordinamento dei servizi mediante decreto ministeriale, facoltà di cui si è largamente avvalsa la maggior parte dei Ministeri, a norma del citato decreto legislativo.

Il Ministero ha preso quindi una configurazione residuale, risultando in complesso più amputato che rimodellato. Alle esigenze di ammodernamento che già preesistevano si sommarono perciò sbilanciamenti e squilibri nuovi.

In tali condizioni di inadeguatezza si sono dovuti affrontare gli impegni via via cre-

scenti imposti dai problemi incombenti sia sul piano interno che su quello internazionale, relativamente al settore agricolo.

3. La questione che ora si pone, con caratteri di grande rilevanza e urgenza, è quella di trarre finalmente tutte le conseguenze delle profonde innovazioni introdotte nella pubblica amministrazione per l'agricoltura dall'attuazione dell'ordinamento regionale. Si tratta di dare funzionalità ed efficienza all'amministrazione centrale nel disimpegno dei suoi compiti istituzionali, quali risultano ridisegnati a seguito del trasferimento alle regioni dei compiti di amministrazione diretta in agricoltura, nel quadro della competenza primaria assegnata in questa materia dalla Costituzione.

L'esperienza compiuta negli anni di attuazione dell'ordinamento regionale e le scadenze imposte dalla imminente consultazione referendaria, promossa da taluni Consigli regionali per l'abrogazione delle norme istitutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, impongono il disegno di una struttura ministeriale coerente con le nuove funzioni.

Va rilevato, inoltre, che il quesito referendario, come si evince dalle stesse considerazioni della Corte costituzionale, espresse nella sentenza 16 gennaio 1993, n. 26, depositata il 4 febbraio 1993, fa riferimento alle norme istitutive del MAF. Esso appare dunque suscettibile di incidere sul *nomen* e sulle strutture del Ministero, ma non tocca tutte le competenze dello stesso, non ricadendo sotto il quesito referendario le competenze affidate allo Stato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 nonché quelle attribuite da altre leggi al Corpo forestale dello Stato, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), all'Ispettorato centrale repressione frodi, e cioè, rispettivamente, dalle leggi 18 febbraio 1963, n. 301, 7 giugno 1990, n. 149, 14 agosto 1982, n. 610, e dal decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

L'eventuale esito affermativo della consultazione rischierebbe pertanto di determi-

nare una delicata situazione di incertezza istituzionale, imponendo dunque al Governo la necessità di delineare un progetto riformatore, ed in qualche modo rigeneratore, per il ridisegno in termini complessivi della materia.

Si ritiene, infatti, che non possa comunque prescindere dalla necessità di individuare per la trattazione delle problematiche agricole un centro di imputazione unitario a livello governativo, che favorisca l'incontro tra la dimensione comunitaria e la variegata realtà espressa nelle sedi regionali.

La necessità della individuazione di tale punto unitario di riferimento trova conferma nella esperienza internazionale, nella quale si rinvencono, pure nei Paesi caratterizzati da accentuato regionalismo e perfino in quelli a struttura federale come la Germania e gli Stati Uniti, Ministeri dell'agricoltura forti e rappresentativi della realtà agricola nazionale, come si evince dal prospetto allegato.

In effetti, ci si trova ormai in presenza di una distribuzione di ruoli secondo uno schema che vede negli organismi comunitari i soggetti che hanno assunto la responsabilità, oltre che della politica di mercato dei prodotti agricoli, della politica agricola complessivamente intesa; negli organismi di governo nazionali i soggetti che, oltre a partecipare all'elaborazione delle politiche e degli atti comunitari, coordinano l'adeguamento della realtà agricola nazionale alle esigenze del mercato comunitario e internazionale, mentre le regioni assolvono alla progettazione e all'attuazione concreta degli interventi.

In questo quadro, la partecipazione delle regioni sia alla formazione che all'attuazione delle politiche comunitarie ha avuto significativo sviluppo con la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Questa ha previsto un'apposita «sessione comunitaria» della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(istituita con la legge 23 agosto 1988, n. 400, sull'ordinamento del Governo e della Presidenza del Consiglio), quale canale istituzionale per assicurare la partecipazione alla c.d. fase ascendente del diritto comunitario, ed ha inoltre ampliato la possibilità per esse di dare attuazione diretta alle direttive comunitarie (immediatamente per le materie di competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale; dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva per le materie di competenza concorrente).

Quanto sopra non esaurisce comunque la disamina dell'attuale quadro normativo, nell'ambito del quale vanno considerate le norme fondamentali della Comunità economica europea e gli atti dei suoi organi istituzionali.

In tale ottica, è vero che l'Atto unico del 1986 ed il nuovo Trattato sull'Unione (siglato a Maastricht nel dicembre 1991) confermano la completezza ed attualità delle finalità delle norme originarie degli articoli 39 e seguenti del Trattato del 1956 in materia di agricoltura, non modificandole.

Il Trattato, com'è noto, non identifica nelle organizzazioni ministeriali dei singoli Paesi membri i soggetti destinatari delle disposizioni e, conseguentemente, attuatori degli interventi in materia, e la stessa Corte costituzionale, nella richiamata pronuncia, ha ritenuto che l'eventuale abrogazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste non determini il venir meno da parte dell'Italia degli obblighi di natura internazionale sanciti dal Trattato istitutivo della CEE.

Va però considerato che tutta una serie di atti comunitari (regolamenti, direttive, decisioni) individuano l'organo di governo centrale e, in qualche caso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'AIMA, come attributari di una serie di competenze.

Tenuto presente ciò, le possibili alternative consistono nell'ipotizzare che il nostro Paese sia rappresentato in sede comunitaria da un Ministro privo di strutture ovvero da

un Ministro adeguatamente strutturato. L'impegnatività del confronto in sede comunitaria, che in qualche caso è uno scontro, centrato spesso su questioni amministrative e tecniche estremamente puntuali, e per le quali la Commissione delle Comunità europee procede poi a verifiche nella realtà funzionante, impone che il Ministro che va a rappresentare l'Italia a Bruxelles sui problemi agricoli non sia, lui e lui solo, spogliato del supporto tecnico-amministrativo e della connessione organica con gli organismi rappresentativi dell'agricoltura, che solo un Ministro specificamente titolato per l'agricoltura, e non già un Ministro soltanto delegato, può avere.

4. Ciò premesso, l'unito disegno di legge si propone di ricostituire la struttura di governo centrale per l'agricoltura, sopprimendo contestualmente l'attuale Dicastero.

I punti cardine della riforma consistono, in primo luogo, nel completamento del trasferimento alle regioni di talune funzioni di gestione e di controllo per realizzare appieno un nuovo assetto istituzionale, nel quale l'amministrazione centrale svolga principalmente funzioni di indirizzo e di programmazione. La scelta, spontanea e non indotta dal quesito referendario, si colloca nel segno della compiuta realizzazione del decentramento, denotando l'assenza di riserve mentali e della volontà subliminale di restare attaccati a residue funzioni.

Tra le funzioni oggetto di trasferimento, per quelle relative alla concessione delle provvidenze a favore di aziende danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali, sarà predisposta una legge-quadro per ridisciplinare la materia in relazione al nuovo assetto.

Per quanto concerne invece il quadro finanziario, si terrà conto delle funzioni trasferite con il presente disegno di legge, in sede di riparto, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, delle risorse destinate agli interventi nel settore ed inoltre si provvederà con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle politiche

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

agro-alimentari e delle risorse rurali, a definire le risorse finanziarie da trasferire alle regioni.

In secondo luogo, si procede alla ricomposizione di un quadro unitario, attraverso l'attribuzione di nuove funzioni all'istituenda Amministrazione.

Occorre infatti considerare che talune funzioni, attualmente frazionate in diversi rivoli di competenza, troverebbero allocazione più razionale presso l'istituenda struttura, sia in ragione di esigenze sociali (si pensi all'attenzione crescente per quel che riguarda la materia dell'alimentazione e la sua connessione con gli aspetti agricoli), sia in ragione di esigenze istituzionali (si pensi agli impegni derivanti da obblighi internazionali, che impongono la necessaria unitarietà di indirizzi e di rappresentanza degli stessi nelle competenti sedi extranazionali).

Esempi significativi sono costituiti dalle competenze in materia di pesca, affidate in Italia al Ministero della marina mercantile, ovvero da quelle in materia veterinaria, di competenza del Ministero della sanità che, analogamente a quanto avviene negli altri Paesi europei, si ritiene debbano essere affidate all'Amministrazione preposta alla cura del settore agricolo.

Nulla è innovato, peraltro, in ordine alle competenze del Ministero della sanità nel settore dell'igiene degli alimenti e della nutrizione ed in quello dei presidi sanitari.

Del pari, nulla è innovato quanto alle competenze del Ministero per il commercio con l'estero e dell'Istituto per il commercio con l'estero. Le dette competenze infatti derivano da normative speciali, che non sono oggetto nè di abrogazione esplicita, nè di abrogazione tacita, in quanto esulano dalla materia complessivamente regolata dal disegno di legge. Sempre in tema di esigenze istituzionali, emerge in tutta la sua portata innovativa il fenomeno dell'agro-industria, che richiede un adeguamento degli strumenti di intervento e controllo sul mercato. Infatti, il momento della trasformazione della produzione agricola ha ormai assunto un ruolo rilevante e decisivo, dato che solo una minima percentuale di questa arriva sul mercato come prodotto

fresco, mentre il resto subisce un processo di manipolazione industriale.

Vi è di conseguenza un peso crescente esercitato dall'industria di trasformazione agro-alimentare sugli indirizzi produttivi dell'agricoltura e lo stesso apparato distributivo ad essa relativo sta progressivamente acquistando un ruolo strategico per l'intera economia nazionale.

In definitiva si registrano la perdita da parte dell'agricoltura di quella unicità che l'aveva sinora caratterizzata e la sua sempre maggiore integrazione con il mondo industriale che la circonda, tale da rendere superata la tradizionale teoria dei tre settori di attività economica. La produzione degli alimenti non è più attività specifica o prevalente dell'agricoltura e le imprese che compongono il comparto, pur se appartenenti a settori produttivi diversi, costituiscono il nucleo centrale del moderno sistema agroalimentare.

L'industria alimentare, d'altra parte, è ormai il principale soggetto della domanda di prodotti agricoli e tutto il resto della produzione agricola destinata ad usi alimentari raggiunge il consumatore finale dopo essere stata trasformata dall'industria alimentare. Un'industria alimentare forte e agguerrita è quindi oggi condizione necessaria di sopravvivenza e di sviluppo per l'agricoltura.

È quindi sempre più sentita l'esigenza di coordinamento tra le imprese agricole e le industrie alimentari al duplice fine di sincronizzare le funzioni da esse svolte e di assicurare il loro adattamento ad un ambiente sempre più turbolento, poichè la maggiore efficienza tecnologica conduce a sempre più rapidi cambiamenti nella tecnologia.

Sussistono in tal senso due importanti forme di coordinamento verticali che esigono un intenso impegno della pubblica amministrazione al fine di creare le condizioni favorevoli al loro sviluppo. Da un lato, la diffusione di *joint ventures* tra cooperative agricole e industrie alimentari, costituite per realizzare in comune attività di trasformazione di prodotti agricoli. D'altro canto e contemporaneamente si vanno sviluppando

forme di scambio organizzato tra l'offerta di prodotti agricoli e la domanda dell'industria di trasformazione, codificate nella legge 16 marzo 1988, n. 88, sugli accordi interprofessionali.

All'interno di questo quadro, una gestione unitaria delle funzioni amministrative riguardanti l'agricoltura e l'industria alimentare consente di accrescere nella misura maggiore possibile il valore aggiunto dei due settori e di aumentare pertanto sia il reddito *pro capite* dei loro addetti sia l'occupazione.

Viceversa, in assenza di un ruolo unificante, equilibratore e programmatore dello Stato, e per esso del Dicastero dell'agricoltura, si corre realisticamente il rischio di una agricoltura totalmente assoggettata alla strategia dell'industria di trasformazione e deprivata della sua autonomia imprenditoriale, senza calcolare, poi, la possibile squilibrata ripartizione delle risorse a danno dei produttori.

In particolare, poi, quanto all'agriturismo, si è ritenuto che la competenza della istituenda Amministrazione debba estendersi altresì alle funzioni, a livello centrale, inerenti tale materia. Si consideri che, nello spirito della legge 5 dicembre 1985, n. 730, (legge quadro sull'agriturismo) l'attività in questione si pone quale naturale completamento della imprenditorialità agricola nell'ottica di una piena utilizzazione dello spazio rurale in tutte le sue potenzialità. Ed infatti, l'economia rurale nel suo complesso diviene, con il disegno di legge in esame, attribuzione tipica, con carattere di esclusività, del nuovo Ministero.

In sintesi, occorre identificare per l'istituenda struttura un ambito funzionale coerente, quanto a contenuti materiali e a collocazione istituzionale, nel quadro dei rapporti di livello di governo, tenendo presenti i vincoli dell'ordinamento italiano e di quello comunitario.

Alla base della nuova strutturazione, sta il superamento della concezione del Ministero visto quasi esclusivamente come organo di amministrazione diretta; a questa concezione è ancora oggi informata la organizzazione del Ministero, pur con l'avvenuta

perdita della sua struttura periferica. Ci si deve fondare su una nuova concezione che vede il Ministero essenzialmente impegnato in quattro funzioni:

a) indirizzo e coordinamento, secondo i principi del nostro ordinamento in materia di agricoltura;

b) cura delle relazioni internazionali ed esecuzione degli accordi internazionali;

c) gestione della politica agricola comune, sia nella fase propositiva e di partecipazione nelle sedi comunitarie, sia in quella di attuazione delle azioni decise in quelle sedi e di trasposizione delle relative norme nell'ordinamento interno;

d) amministrazione diretta, solo limitatamente ad un ambito definito e proprio di azioni sovraregionali e nazionali che, per loro natura, non sono territorialmente scomponibili, con ampliamento delle competenze delle regioni negli ambiti di gestione e di controllo, anche ulteriori rispetto al disegno del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Per quanto attiene agli aspetti organizzativi e di struttura del nuovo Dicastero, occorre preliminarmente ricordare che in occasione del precedente trasferimento di funzioni alle regioni la struttura del Dicastero fu interessata da una decurtazione del personale più che proporzionale rispetto all'avvenuto riassetto delle funzioni.

L'attuale dimensionamento della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pur non eccessivo, appare tuttavia adeguato ai fini dello svolgimento dei compiti che derivano dalla razionalizzazione impostata con il disegno di legge.

Conseguentemente, è prevista, in una tabella allegata al disegno di legge, l'indicazione dei contingenti di dotazione organica dell'istituendo Dicastero, secondo le linee di seguito illustrate. Il ruolo organico subisce un drastico ridimensionamento, operato in armonia con le esigenze di razionalizzazione e verifica del dimensionamento del personale delle Amministrazioni dello Stato, espresse nella recente riforma dell'ordinamento del pubblico impiego di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e al

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè, per quanto concerne il personale dirigente, in applicazione dell'esplicito dettato dell'articolo 31, comma 1, lett. b), del citato decreto legislativo.

L'organico del nuovo Ministero è quindi dimensionato sulla attuale dotazione di fatto, tenendo conto del personale in servizio, in mobilità e dei concorsi autorizzati, per un numero complessivo di 2.887 persone tra ruoli centrali e dell'Ispettorato centrale repressione frodi, con una riduzione complessiva di 470 unità. Si fa presente che l'attuale dotazione di fatto risulta sottodimensionata rispetto all'organico a suo tempo previsto per il MAF, e che comunque non subirà ulteriori aumenti a causa delle ben note restrizioni alle assunzioni. La riduzione si è resa opportuna sia in considerazione delle norme sopra citate, sia del trasferimento di alcune funzioni alle regioni, e costituisce un serio sforzo compiuto nel senso di una diminuzione tendenziale della spesa pubblica. Ciò comporta, sul piano delle risorse finanziarie, che la istituzione del nuovo Ministero non risulta, neppure nella prospettiva teorica della pienezza dei ruoli, di aggravio per la spesa pubblica, recando anzi una riduzione di personale.

Per il personale dirigenziale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, si è invece proceduto ad un limitatissimo incremento dell'organico in considerazione delle gravose attività relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza dell'Ispettorato, che richiedono il necessario adeguamento organico e strutturale dell'apposito Ufficio speciale sanzioni, incardinato presso il medesimo. Esemplicativo di tale esigenza è il procedimento di emanazione delle ordinanze - ingiunzioni, funzione demandata dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, alla competenza del Ministro dell'agricoltura, che richiede, in particolare per l'effettuazione dell'audizione degli interessati, a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sulla depenalizzazione, una struttura la cui efficienza va potenziata sì da renderla in grado di corrispondere all'ac-

centuato incremento delle violazioni, specie con riguardo alla materia degli aiuti comunitari.

Lo strumento giuridico individuato per la riforma dell'Amministrazione definisce le caratteristiche fondamentali della nuova struttura ministeriale, con disposizioni immediatamente precettive; peraltro, data la complessità della materia cui inerisce ed in armonia con i principi recentemente introdotti nell'ordinamento mediante la legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, ed il relativo decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sull'organizzazione dei pubblici uffici, si fa ricorso a norme di delegificazione cui è demandata la regolamentazione puntuale dell'intero assetto organizzativo.

Esempi recenti in tal senso si rinvencono nella legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e la legge 29 ottobre 1991, n. 358, di ristrutturazione del Ministero delle finanze.

La riforma dell'Amministrazione dell'agricoltura tocca necessariamente anche altri enti a vario titolo legati a tale Amministrazione, le cui attività sono intimamente connesse con il ruolo esercitato dal Ministero.

5. Si passa ora a commentare l'articolato.

L'articolo 1 istituisce il Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali, ed attribuisce al medesimo le funzioni inerenti alle risorse agricole e forestali, alle materie alimentare ed agroindustriale, agli interventi sul mercato agricolo ed alimentare, all'acquacoltura, alla pesca marittima, alla conservazione e allo sviluppo delle zone rurali, alle materie veterinarie ed alla produzione zootecnica ed infine all'agriturismo, precisando gli ambiti di attività del Ministero nelle medesime.

L'articolo 1 attribuisce all'istituenda Amministrazione (comma 5) le funzioni del soppresso Dicastero inerenti le materie sopraelencate, escluse naturalmente quelle trasferite alle regioni per effetto dell'articolo 2.

È pure assicurata, nel rispetto delle procedure istituzionali regolate dall'artico-

lo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, una adeguata partecipazione ed informazione delle regioni, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine sia alla adozione di decisioni, regolamenti e direttive comunitarie, sia all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento da parte del Ministero.

L'articolo 2 individua analiticamente i gruppi di funzioni amministrative da trasferire alle Regioni, oltre quelle già trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

L'articolo 3 applica il principio, cui si è fatto precedentemente cenno, della delegificazione della materia, rinviando a successivi regolamenti governativi la definizione della organizzazione degli uffici, il riordino degli organi consultivi e degli enti dipendenti, dettando sinteticamente le linee direttrici cui dovrà attenersi la successiva regolamentazione e le partizioni fondamentali della nuova struttura.

Sono individuate, in particolare, nell'apposita tabella allegata al disegno di legge, le dotazioni organiche del nuovo Ministero, ed è disciplinata, nella fase della riorganizzazione degli uffici, la mobilità del personale tra le Amministrazioni, mediante rinvio al decreto legislativo n. 29 del 1993.

Nel contesto evidenziato, sono disposte, inoltre, la riforma del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, nonché quella degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e degli altri enti vigilati dal soppresso MAF che subiranno profonde ristrutturazioni per adeguarli ai nuovi orizzonti del mercato agricolo e per renderli strumenti di ricerca efficienti e moderni.

Col medesimo strumento regolamentare si procederà a riordinare gli enti ed istituti di ricerca che, pur operando sotto la vigilanza di altri Dicasteri, svolgono le loro funzioni nei medesimi ambiti scientifici interessanti il mondo dell'agricoltura e della alimentazione.

Emerge così un quadro di globale riordino del sistema della ricerca ove i vari organismi a ciò deputati integrano le loro

forze ed il loro impegno evitando duplicazioni e quindi aggravii di investimenti per la ricerca a carico del bilancio pubblico.

L'articolo 4 prevede la costituzione di un apposito Comitato di ministri per il coordinamento delle molteplici attività svolte dal Corpo forestale dello Stato incidenti sulle competenze di altre Amministrazioni.

L'articolo istituisce inoltre un elenco speciale di esperti che possono essere adibiti alle funzioni di addetto agricolo presso le Rappresentanze diplomatiche, analogamente a quanto si rinvia nell'esperienza di altri Paesi, al fine di avvalersi di personale dotato di particolare qualificazione in materia di politica agricola e forestale.

L'articolo 5 riordina le competenze attualmente esercitate dall'AIMA, in relazione alle funzioni amministrative trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 2.

Viene altresì previsto che l'AIMA provveda alla esecuzione di forniture di prodotti alimentari ai Paesi in via di sviluppo, alle popolazioni indigenti ed in stato di emergenza alimentare, con ciò istituzionalizzando i compiti già individuati nel progetto dello «Sportello alimentare» in atto dal 1° gennaio 1993.

L'articolo 6 reca la soppressione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e detta infine le necessarie disposizioni abrogative di norme di legge e di coordinamento. Tra queste ultime la norma che mantiene al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato le competenze relative alle leggi di incentivazione alle industrie, tra cui quelle agroalimentari, previste dalla normativa vigente e fino ad esaurimento delle stesse e dei relativi fondi. Le relative procedure, infatti, sono state già avviate dal Ministero dell'industria e sarebbe risultato non conveniente operare allo stato il trasferimento di competenze. Ovviamente in sede di redazione della legge pluriennale di spesa, prevista per il 1993, si terrà conto del mutato quadro di competenze provvedendosi alla introduzione di norme di finanziamento e di erogazione di incentivi gestite direttamente dal nuovo Ministero, completando così il quadro del trasferimento di funzioni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Poichè il provvedimento non reca nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato nè importa minori entrate, non è necessaria la predisposizione della relazione tecnica.

Ed in effetti, quanto alle spese di personale del nuovo Ministero, esse fanno

capo ai medesimi capitoli oggi utilizzati per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prevedendo, peraltro, come già precedentemente esposto, una complessiva riduzione degli organici e comunque il blocco delle assunzioni secondo le norme vigenti.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO I

ANALISI COMPARATA DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI, COMPETENTI IN MATERIA AGRO-ALIMENTARE, IN FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, SPAGNA E STATI UNITI (quadro sinottico)

	Italia	Francia	Germania	Inghilterra	Spagna	U.S.A.
<i>Agricoltura e zootecnia</i>						
Politica comunitaria e internazionale		•	•	•	•	•
Commercio prodotti agricoli				•		•
Protezione sviluppo rurale ambientale		•	•	•	•	•
Suss. di politiche di sostegno		•	•			•
Sviluppo regionale		•	•			
Ricerche e biotecnologie		•	•	•	•	•
Difesa calamità naturali				•		•
Regolamento prezzi mercato agricolo		•	•		•	
Servizi alle imprese		•			•	•
Gestione delle acque		•				
Occupazione		•				
Formazione professionale		•				•
Servizi pubblici rurali		•				
Controllo rifiuti radioattivi				•		
Edilizia fondiaria			•			
Fitosanitaria		•		•	•	
Pesticidi				•		
Registrazione semi e piante					•	
Zoosanitaria		•	•	•	•	•
Prodotti veterinari				•		•
Allevamento e mercato bestiame		•	•		•	
<i>Foreste</i>						
Boschi e foreste		•	•		•	•
Protezione incendi			•		•	
Silvicoltura		•	•	•		
Caccia			•			
<i>Alimentazione</i>						
Qualità prodotti		•	•	•	•	•
Sostegno industriale		•				
Tutela consumatori			•			•
Coordinamento produttori industrie			•		•	
Valorizzazione prodotti		•	•			
Legislazione agroalimentare		•				
<i>Pesca</i>						
Coordinamento attività marittimo-pescherecce			•		•	
Protezione ambiente marino e coste			•	•	•	
Flotta peschereccia				•	•	
Controllo dei mercati				•	•	
Prodotti della pesca			•	•	•	
Acquacoltura			•		•	
Malattie dei pesci				•		
Oceanografia					•	
Formazione professionale					•	
Ricorsi in materia di pesca					•	

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituito il Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali, di seguito denominato «Ministero».

2. Le funzioni attribuite al Ministero e agli enti e organismi da esso dipendenti o con esso collegati sono quelle inerenti alle risorse agricole e forestali, alle materie alimentare e agroindustriale, alla attuazione della legge 16 marzo 1988, n. 88, e successive integrazioni e modificazioni, agli interventi sul mercato agricolo e alimentare, all'acquacoltura e alla pesca marittima nei limiti di cui al comma 4, lettera a), alla conservazione e allo sviluppo delle zone rurali, alle materie veterinarie ed alla produzione zootecnica nei limiti di cui al comma 4, lettera c), all'agriturismo.

3. Il Ministero, con riferimento alle materie elencate al comma 2, svolge le seguenti funzioni:

a) cura delle relazioni internazionali e partecipazione alla redazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri;

b) attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche comunitarie;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessarie per l'attuazione delle determinazioni e dei provvedimenti comunitari, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con particolare riferimento al recepimento delle direttive;

d) attività necessarie alla definizione e alla promozione delle politiche nazionali, quali programmazione, ivi compresa la predisposizione del Piano forestale nazionale, indirizzo e coordinamento, raccolta, elaborazione e diffusione di informazione e di dati;

e) attività generali di indirizzo, regolazione e controllo della qualità e della quantità della produzione agricola, con esclusione degli aspetti sanitari; regolazione in materia zoosanitaria e fitosanitaria; regolazione delle sementi e delle varietà vegetali; regolazione dei fertilizzanti.

4. Sono trasferite al Ministero le seguenti funzioni:

a) in materia di acquacoltura, nonché in materia di pesca marittima, di competenza del Ministero della marina mercantile, relative alla attività di programmazione della politica alimentare del settore ed ai provvedimenti strettamente connessi alla produzione ittica alimentare; con decreto interministeriale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i provvedimenti da adottarsi di concerto dai due Ministri nelle materie di interesse comune;

b) in materia agroindustriale e alimentare, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; è altresì attribuita al Ministero la vigilanza sull'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, istituito con la legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni ed integrazioni, e società ed istituti collegati;

c) in materia veterinaria, di competenza del Ministero della sanità, limitatamente: alla profilassi zoosanitaria, ivi compresi i controlli alle frontiere; al controllo della salubrità ed alla regolazione dei prodotti destinati all'alimentazione del bestiame; alla protezione degli animali in allevamento e durante i trasporti; alla regolazione degli impianti zootecnici;

d) in materia di opere irrigue e di valorizzazione della produzione agricola, già esercitate dal Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione della previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 19 dicembre 1992, n. 488, fatte salve le determinazioni in ordine alle relative strutture ed al personale connesso, da adottare in sede di attuazione complessiva dello stesso articolo 3.

5. Sono attribuite al Ministero le funzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste inerenti alle materie di cui al comma 2, escluse quelle trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 2. Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. La Ragioneria centrale esistente presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il relativo contingente di personale, esercita le proprie attribuzioni istituzionali presso il Ministero.

7. Nel rispetto delle reciproche competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione, mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente all'adozione di decisioni, regolamenti e direttive comunitarie. Con i regolamenti di cui all'articolo 3, comma 1, sarà istituito un Comitato, presieduto dal Ministro delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali, composto da rappresentanti del Ministero e da assessori regionali, con funzioni di sistematico collegamento con le regioni per l'attuazione coordinata della politica agricola, con particolare riferimento alla politica agricola comune. Con i medesimi regolamenti saranno definiti altresì i procedimenti istruttori per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento da parte del Ministero e per la preparazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Gli oneri annuali di gestione e di funzionamento del Ministero si intendono contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 1993 e relative proiezioni per gli anni successivi per far fronte all'espletamento delle funzioni di cui ai commi 4 e 5. Per il medesimo anno 1993, nello stato di previsione del Ministero sono iscritte le predette risorse quali risultano disponibili alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Oltre quelle già trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferite alle regioni le seguenti funzioni amministrative, nonché i relativi mezzi finanziari, con i criteri di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e 1 province autonome di Trento e di Bolzano:

a) concessione di aiuti, contributi, provvidenze straordinarie per fronteggiare situazioni di crisi, contributi a favore di aziende danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o eccezionali calamità naturali;

b) controlli preventivi sul territorio connessi all'applicazione dei regolamenti comunitari; controlli successivi, ivi compresi quelli inerenti al contenzioso, ad eccezione di quelli demandati dai regolamenti comunitari ad agenzie specializzate e di quelli, comportanti funzioni di polizia, dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

c) interventi per il finanziamento a tasso agevolato di operazioni di miglioramento agrario e di riequilibrio finanziario a favore delle cooperative agricole interessanti l'ambito dei territori di singole regioni, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752;

d) interventi a sostegno della cooperazione nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, di cui alla citata legge n. 752 del 1986, fatti salvi gli interventi che abbiano incidenza sull'economia del Paese, da individuarsi nell'ambito della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) sostegno e sviluppo delle associazioni riconosciute di produttori agricoli, di cui alla citata legge n. 752 del 1986;

f) innovazione e sviluppo della meccanizzazione, di cui alla citata legge n. 752 del 1986;

g) interventi per la bonifica e l'irrigazione interessanti il territorio compreso in bacini idrografici di estensione regionale,

nonchè opere interessanti l'ambito del territorio di singole Regioni, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

h) prevenzione degli incendi boschivi, fatta salva la competenza dello Stato, riguardo al servizio aereo di spegnimento degli incendi e all'impiego del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;

i) produzione e commercializzazione del legno, regolazione e controllo dei prodotti forestali e delle sostanze ad uso forestale;

l) approvazione della legittimazione degli usi civici.

Art. 3.

1. Con regolamenti governativi, da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procederà a:

a) definire l'organizzazione degli uffici e dei relativi contingenti di personale del Ministero, in base alle dotazioni organiche di cui alla tabella allegata alla presente legge, fermi restando comunque le limitazioni ed i divieti di assunzione nella pubblica amministrazione previsti da leggi o regolamenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) riordinare gli organi consultivi;

c) riordinare gli enti dipendenti dal Ministero.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) l'organizzazione degli uffici del Ministero deve essere tale da garantire il coordinato svolgimento delle politiche strutturali e della produzione, della trasformazione agroindustriale e del mercato, del territorio, delle foreste e delle risorse rurali, dei servizi, dei controlli, compresi quelli di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1986, n. 462. In particolare deve essere assicurato lo stretto collegamento tra attività di partecipazione all'elaborazione delle politiche comunitarie ed attività di elaborazione delle politiche nazionali. L'assetto degli uffici deve avere un'articolazione organizzativa e funzionale per gruppi di prodotto o temi di intervento, anche tenendo conto delle ripartizioni interne alla Commissione delle Comunità europee. Le competenze sono aggregate in sei partizioni primarie, denominate Dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali di livello C; in sede di prima applicazione sono enucleati uffici per il più snello e mirato esercizio di funzioni, ai quali preporre, tenuto conto della relativa importanza, dirigenti generali o dirigenti. Le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni generali attinenti agli indirizzi e all'utilizzazione dei risultati relativamente alla ricerca e sperimentazione agraria sono attribuite ad un apposito ufficio. Le funzioni residue attinenti agli affari generali, e quelle relative al coordinamento e agli affari legislativi sono attribuite ad un ufficio di *staff* del Ministro. Al personale eventualmente risultante in eccedenza a seguito della organizzazione dei nuovi uffici ed al trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'articolo 2, si applicano le disposizioni in materia di mobilità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 2. Con i medesimi regolamenti i ruoli del personale delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, sono ridotti in misura corrispondente alle unità occorrenti per il trasferimento al Ministero delle funzioni ivi indicate;

b) i comitati e gli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono riordinati con l'obiettivo di concentrare le funzioni associabili in un unico Comitato di rappresentanza delle organizzazioni professionali e interprofessionali, delle associazioni e unioni di produttori e di trasformatori, delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute; dovrà essere favorito, quando possibile,

l'autogoverno dei produttori agricoli, facendo salve le necessarie funzioni di regolazione e di controllo regionali o nazionali. Le funzioni del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste sono attribuite ad un Consiglio ristretto di esperti e scienziati;

c) gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, sono riordinati riducendone il numero secondo criteri di concentrazione e aggregazione di materie e competenze affini e assicurandone una più razionale distribuzione sul territorio nazionale, in modo da costituire una rete di ricerca per l'agricoltura e l'alimentazione, anche tenendo conto degli altri istituti di ricerca e sperimentazione operanti nel settore sotto la vigilanza di altri Ministeri, come riordinati ai sensi del comma 3;

d) per gli altri enti vigilati dal soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui al regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461, al regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, al regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1932, alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, e loro successive modifiche ed integrazioni, deve procedersi secondo criteri di economicità e funzionalità al riordinamento o alla soppressione, con attribuzione delle loro funzioni alle regioni, agli uffici del Ministero, a enti o associazioni di natura privata, nonchè agli enti aventi competenze affini prevalenti, adeguando gli organi dirigenti e gli uffici alle funzioni.

3. Con uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procederà altresì al riordinamento, secondo criteri di economicità e funzionalità, degli enti ed istituti di ricerca sottoposti alla vigilanza delle amministrazioni centrali dello Stato, operanti nei

settori di cui all'articolo 1, allo scopo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di compiti ed attribuzioni.

Art. 4.

1. Per il coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato d'interesse comune è istituito un Comitato di ministri, composto dal Ministro delle politiche agroalimentari e delle risorse rurali, che lo presiede, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, o loro delegati.

2. È istituito un elenco speciale di esperti in materia di politica agricola e forestale nazionale, comunitaria e internazionale, in cui possono essere iscritti personale del Ministero e di altre pubbliche amministrazioni nonché estranei forniti di comprovata esperienza in materia; da tale elenco sono tratti gli esperti da proporre al Ministero degli affari esteri per la destinazione in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche all'estero, con la qualifica di addetto agricolo, ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. Per l'attuazione dei compiti previsti dai regolamenti comunitari relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo, in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), nel rispetto dei criteri derivanti dalla normativa comunitaria, svolge i compiti attribuiti dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui:

a) accertamenti istruttori, verifiche e certificazioni relativi alle attività di competenza, fatti salvi gli accertamenti mediante

sopralluogo territoriale di competenza delle regioni ed i controlli demandati dai regolamenti comunitari ad agenzie specializzate;

b) esecuzione delle forniture di prodotti agroalimentari ai Paesi in via di sviluppo e assimilati, nonché alle popolazioni indigenti e in stato di emergenza alimentare sia nazionali che extra comunitarie.

Art. 6.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è soppresso.

2. Sono abrogati l'articolo 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, e il regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663.

3. Nulla è innovato riguardo all'organizzazione, alle strutture, ai compiti ed alle funzioni del Corpo forestale dello Stato. Restano fermi i compiti e le attribuzioni dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

4. Sono fatte salve le norme di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, alla legge 5 febbraio 1992, n. 169, ed alla legge 16 marzo 1988, n. 88, e loro successive integrazioni e modificazioni, nonché tutte le altre norme non incompatibili con la presente legge.

5. Restano ferme la normativa vigente e le relative competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di contributi ed agevolazioni comunque denominati, a favore delle imprese che operano nei settori di cui all'articolo 1.

6. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 1, il personale comunque assegnato alle direzioni generali ed agli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgente le funzioni di cui all'articolo 1, è di diritto collocato in posizione di comando presso il Ministero e continua ad esercitare le funzioni attribuite alla predetta data, conservando il trattamento economico inerente alla qualifica.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

(prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a)

DOTAZIONI ORGANICHE DEL MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRO-ALIMENTARI
E DELLE RISORSE RURALI

Qualifica funzionale o dirigenziale	Unità
<i>A) Amministrazione centrale e periferica</i>	
Dirigente generale	8
Dirigente	98 (*)
IX Qualifica funzionale	90
VIII Qualifica funzionale	250
VII Qualifica funzionale	480
VI Qualifica funzionale	140
V Qualifica funzionale	309
IV Qualifica funzionale	200
III Qualifica funzionale	220
TOTALE ...	1.795

QUALIFICHE AD ESAURIMENTO

Dirigente generale	1
Ispettore generale	21
Direttore di divisione	1
TOTALE ...	23

(*) Comprensive di 30 unità con qualifica di Dirigente superiore.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qualifica funzionale o dirigenziale	Unità
B) Ispettorato centrale repressione frodi	
Dirigente generale	1
Dirigente	30 (*)
IX Qualifica funzionale	32
VIII Qualifica funzionale	58
VII Qualifica funzionale	292
VI Qualifica funzionale	254 (1)
V Qualifica funzionale	132
IV Qualifica funzionale	168 (2)
III Qualifica funzionale	125 (3)
TOTALE ...	1.092

QUALIFICHE AD ESAURIMENTO

Ispettore generale	10
Ispettore capo	1
Ispettore generale analista	2
Direttore analista capo	5
TOTALE ...	18

(*) Comprensive di 2 unità con qualifica di Dirigente superiore.

(1) Di cui 79 indisponibili perchè in soprannumero alla IX qualifica funzionale e 19 indisponibili perchè in soprannumero alla VIII qualifica funzionale.

(2) Di cui 34 indisponibili perchè in soprannumero alla V qualifica funzionale.

(3) Di cui 50 indisponibili perchè in soprannumero alla V qualifica funzionale.